

**REGOLAMENTO
DI COSTITUZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI DI VIMERCATE**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19 aprile 2002.

REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI VIMERCATE

Art. 1 – L'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi si svolgerà a **cadenza triennale**. Le elezioni avverranno presso i plessi scolastici delle scuole elementari e medie dove saranno predisposti i seggi elettorali costituiti dalle urne per le schede e dal tavolo della commissione di seggio.

Art. 2 – Il corpo elettorale è costituito dagli alunni/e di quarta e quinta elementare e da quelli/e dei tre anni della scuola media inferiore. Solo gli stessi alunni/e sono eleggibili.

Art. 3 – Le liste sono composte da massimo 20 candidati/e. Per la presentazione delle liste sono necessarie 20 firme di ragazzi/e.

Art. 4 – La scadenza per la presentazione delle liste è fissata ad almeno 20 giorni prima della data prevista per le elezioni.

Art. 5 – La presentazione delle liste deve essere corredata dal programma di lista, dal simbolo della stessa e dall'elenco con le firme dei sostenitori. Un incaricato dell'amministrazione provvederà alla raccolta delle liste e alla verifica della loro correttezza.

Art. 6 – L'attribuzione dell'ordine dei simboli nella scheda elettorale è determinata da sorteggio.

Art. 7 – I comizi elettorali potranno essere effettuati anche nelle scuole – previo accordo con i Dirigenti Scolastici – e potranno essere tenuti fino al giorno precedente le elezioni.

Art. 8 – Verranno predisposti dall'Amministrazione comunale appositi certificati elettorali, manifesti cittadini e le schede elettorali. La scheda elettorale recherà i simboli delle diverse liste; sotto ogni lista vi sarà l'elenco dei nominativi dei candidati.

Art. 9 – Ogni elettore potrà votare per una lista apponendo una croce sul simbolo e, volendo, esprimere una sola preferenza per un candidato/a collegato alla medesima lista. Nel caso in cui su una scheda venissero indicati più candidati/e, si riterrà valido il voto di lista e non quello di preferenza.

Se venisse indicato solo un candidato/a e non il simbolo di lista, la scheda si riterrà valida e verrà assegnato il voto anche alla lista collegata al candidato/a.

Se venissero indicati più candidati/e di liste diverse o più liste o scritte non pertinenti, la scheda sarà ritenuta nulla.

Art. 10 – La Commissione di seggio sarà composta da un presidente e da un segretario. All'atto di presentazione del certificato elettorale, il presidente o il segretario di seggio registreranno l'elettore e gli rilasceranno la scheda elettorale.

Art. 11 – Allo spoglio delle schede elettorali potrà partecipare un rappresentante per lista indicato nella lista presentata.

Art. 12 – Effettuato lo spoglio e compilato il registro delle votazioni, il presidente e il segretario chiuderanno in busta le schede elettorali e il registro stesso e consegneranno il tutto all'ufficio Educazione e Formazione.

Art. 13 – Risulteranno eletti i due ragazzi/e più votati per ogni scuola e i tre più votati fra i rimanenti considerando tutte le liste. Il C.C.R. sarà quindi composto da 21 ragazzi/e.

Art. 14 – Nei giorni successivi, tramite comunicazione, verrà data notizia ai ragazzi/e votanti del risultato delle elezioni.

Art. 15 – Entro 15 giorni dalla data di approvazione delle elezioni viene convocata la prima seduta del C.C.R.. In questo C.C.R. si dovrà tra l'altro definire la forma organizzativa dello stesso (indicazione di un sindaco o meno, indicazioni di eventuali figure di assessori, scadenze degli incontri etc.).

I Consiglieri uscenti, nei due mesi successivi alle elezioni, dovranno trasmettere la propria esperienza ai nuovi eletti in modo tale che questi ultimi possano avvalersi dei risultati e dell'esperienza acquisiti nella precedente legislatura.

Art. 16 – Al termine di ogni anno i ragazzi eletti, che dalla terza media passano alle superiori, verranno sostituiti dai primi dei non eletti delle scuole frequentate dai ragazzi in uscita.

I Consiglieri che passano alle scuole superiori, se lo vogliono, possono continuare a prestare il proprio contributo nel C.C.R. con funzione di tutor nei confronti dei nuovi arrivati.

In caso di dimissioni di un Consigliere il suo sostituto verrà individuato nella lista di appartenenza del dimissionario.

Art. 17 – I ragazzi/e eletti per una legislatura non potranno essere rieletti nella successiva.

Tale regolamento potrà subire variazioni in seguito alle indicazioni raccolte dai ragazzi stessi.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 19 aprile 2002, n. 16, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 29 aprile 2002 al 14 maggio 2002.

ESECUTIVITA'

La deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 19 aprile 2002, di adozione del presente regolamento, è diventata esecutiva in data 9 marzo 2002.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10 maggio 2002 al 25 maggio 2002.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 26 maggio 2002.